II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1970

che autorizza il Granducato del Lussemburgo a permettere un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di taluni vini

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(70/472/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1253/70 [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70, gli Stati membri possono autorizzare l'aumento della gradazione alcolometrica naturale, effettiva o potenziale soltanto entro determinati limiti ;

considerando tuttavia che, in occasione del primo raccolto effettuato sotto il regime del regolamento (CEE) n. 816/70, l'applicazione dei prodotti limiti rischia di provocare notevoli difficoltà ; che nel Lussemburgo le condizioni atmosferiche eccezionali del 1970 sono state in effetti sfavorevoli ad una produzione di qualità ; che un prolungato periodo di siccità ha frenato la formazione di zucchero nelle uve ; che alla siccità ha fatto seguito un periodo freddo e piovoso che ha costretto ad effettuare la vendemmia per alcune varietà di viti senza attendere l'ulteriore svolgimento del processo che avrebbe consentito di ottenere il tenore zuccherino normale ;

considerando che in tali circostanze occorre permettere un aumento supplementare delle gradazioni alcolometriche conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70 ;

considerando che il Comitato di gestione per i vini non ha espresso un parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Granducato del Lussemburgo è autorizzato a permettere per i vini del raccolto 1970 l'aumento delle gradazioni alcolometriche previsto per la zona viticola A dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70, eccettuati i vini ottenuti dalle seguenti varietà di viti :

1. Auxerrois,
2. Muscat-Ottonel,
3. Pinot blanc,
4. Pinot gris,
5. Traminer.

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

---

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.